

COMUNE DI BRONTE

Prov. Catania



COMUNE DI BRONTE
POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO

PER L'ARMAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Art. 1

GENERALITA'

- 1 Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale vengono, in forza del presente regolamento, dotati d'armamento e munizioni in relazione alle esigenze di difesa personale che possono manifestarsi nell'espletamento dei servizi d'istituto.
- 2 L'assegnazione dell'arma non comporta alcuna modificazione dei compiti d'istituto del Corpo, ai sensi della vigente legislazione, non comporta ad alcun titolo retribuzioni aggiuntive a quelle già percepite.



Art. 2

TIPO DI ARMAMENTO E MUNIZIONI

- 1 L'arma e le munizioni vengono assegnate in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale che rivestono la qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza.
- 2 L'arma in dotazione al personale della Polizia Municipale di cui sopra è una pistola semiautomatica Calibro 7,65 oppure Calibro 9, iscritte al catalogo convenzionale delle armi da sparo di cui art. 4 legge 18/04/75 n°110.
- 3 Ad ogni appartenente al Corpo, altresì, vengono assegnate in via continuativa n°20 cartucce dello stesso Calibro dell'arma in dotazione.

NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO

- 1 Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale è pari al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza.
- 2 Il munizionamento è pari a n°20 cartucce per ogni appartenente al Corpo che ha assegnata l'arma in dotazione.
- 3 Sulla base di quanto previsto ai commi 1 e 2, il Sindaco comunica annualmente al Prefetto ed all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza il numero delle armi e delle munizioni assegnate nominativamente ed il numero delle armi eventualmente non assegnate, nonché il luogo di custodia.



Art. 4

REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ARMA E DOVERI DELL'ASSEGNETARIO.

- 1 Al personale della Polizia Municipale può essere assegnata l'arma in dotazione previo il possesso della qualità di agente di P.S., nonché previo il possesso di attestato di abilitazione all'uso delle armi rilasciato dal Poligono di tiro abilitato.
- 2 L'addetto alla Polizia Municipale cui è assegnata la arma deve:
 - a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) Custodire diligentemente l'arma e le munizioni, nonché curare la manutenzione;
 - c) Applicare sempre ed ovunque le misure di Sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

d) Partecipare al corso annuale di tiro a segno.



Art. 5

MODALITA' PORTO DELL'ARMA

- 1 Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale che esplicano servizio indossando l'uniforme durante il turno di servizio portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore.
- 2 L'arma assegnata in via continuativa può essere portata solo nell'ambito del territorio comunale sia durante che fuori il turno normale di servizio, fatta eccezione per i casi previsti dal successivo art.6 del presente regolamento.
- 3 Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7/3/86 n°65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi oppure in caso di porto di arma fuori dal turno di servizio, ma sempre nell'ambito del territorio Comunale, questa è portata in modo non visibile.
- 4 E' posto il divieto più assoluto portare arma diversa da quella assegnata dal Comune durante e fuori il turno di servizio.

Art. 6

PORTO DELL'ARMA IN SERVIZI ESTERNI AL TERRITORIO COMUNALE

I servizi esplicati fuori dal territorio Comunale per rappresentanza e scorta al Gonfalone vengono effettuati senza armi.

Vengono esplicati fuori dal territorio Comunale con l'arma assegnata in via continuativa i servizi di scorta, per soccorso, per calamità, ed i servizi esplicati in altri Comuni in rafforzamento di altri Corpi, qualora ne faccia richiesta il Sindaco del Comune interessato.

Nelle ipotesi previste dal comma precedente, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, specificando la durata presunta ed il tipo del servizio.



Art. 7

ASSEGNAZIONE DELL'ARMA E MUNIZIONI

- 1 L'arma e le munizioni vengono assegnate individualmente ed in via continuativa al personale a cui è conferita la qualità di agente di Pubblica Sicurezza per l'espletamento dei servizi di cui all'art.5 della legge 7/3/1986 n°65 e dell' art. 4 legge Regionale 1/8/90 n°17.
- 2 Il provvedimento di assegnazione dell'arma e delle munizioni in via continuativa è disposto dal Sindaco ed è comunicato al Prefetto ed all'Autorità locale di P.S.
- 3 Del provvedimento con cui si assegnano l'arma e le munizioni in dotazione in via continuativa è fatta menzione in apposito tesserino rilasciato dal Sindaco,

nel quale, oltre le generalità dell'assegnatario, vengono riportate il tipo, la matricola dell'arma nonché il munizionamento.

- 4 L'addetto è sempre tenuto a portare con sé il tesserino rilasciato dal Sindaco con cui si dispone l'assegnazione in via continuativa dell'arma.
- 5 L'arma assegnata è prelevata dal Comando del Corpo, previa annotazione nell'apposito registro del provvedimento di assegnazione e del tesserino rilasciato dal Sindaco.



Art. 8

RESTITUZIONE DELL'ARMA E DELLE MUNIZIONI

- 1 L'arma e le munizioni sono restituite immediatamente al Comando del Corpo quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione.
- 2 L'arma e le munizioni assegnate sono, comunque, immediatamente restituite al Comando del Corpo allorquando viene meno la qualità di agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del Rapporto di Servizio e tutte le volte in cui sia disposto, con provvedimento motivato, dall'Amministrazione o dal Prefetto.

Art. 9

CUSTODIA E PORTO DELL'ARMA FUORI SERVIZIO

- 1 L'arma assegnata in via continuativa è custodita diligentemente dall'assegnatario che dovrà curarne la manutenzione e osservare le vigenti disposizioni in materia nonché le prescrizioni emanate dal Comandante del Corpo.
- 2 Fuori dal servizio, il porto dell'arma in dotazione è consentito soltanto nell'ambito del Territorio Comunale.
- 3 Per il personale autorizzato a risiedere fuori dal territorio Comunale la detenzione dell'arma presso la propria abitazione è consentita previa autorizzazione della competente Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 4 In questo ultimo caso il porto dell'arma è consentito per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.



Art. 10

GESTIONE E CUSTODIA DELL'ARMAMENTO

- 1 L'armamento è gestito dal competente ufficio istituito presso il Comando del Corpo di Polizia Municipale.
- 2 Qualora l'arma e le munizioni vengano restituite al Corpo per uno dei motivi specificati al precedente art. 7 esse devono essere custodite in apposita cassetta di sicurezza, tipo cassaforte, all'interno dei locali del Comando, in mancanza di armeria in seno al Corpo.
- 3 Di tale custodia deve essere data immediata comunicazione al Questore a cura del responsabile dell'Ufficio che ha in gestione l'armamento.

- 4 E' fatto divieto di custodire le armi e le munizioni in luoghi diversi dai locali del Corpo.



Art. 11

ADDESTRAMENTO E FREQUENZA AL POLIGONO DI TIRO

- 1 Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale che rivestono la qualità di agenti di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo avere superato la prova di tiro a segno presso il poligono di tiro abilitato.
- 2 Qualora il Poligono di tiro si trovi fuori dal territorio Comunale, gli addetti alla Polizia Municipale, purchè muniti del tesserino di Riconoscimento di cui all'art. 6 comma 3, del presente Regolamento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione nei giorni stabiliti, fuori dal Comune fino alla sede del poligono e ritorno.
- 3 Il Sindaco comunica, almeno sette giorni prima, la disposizione di servizio al Prefetto il quale può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di Ordine Pubblico.

Art. 12

DISTRUZIONE DELLE ARMI E MUNIZIONI

- 1 Il fuoriuso delle armi e delle munizioni inefficienti, ovvero la radiazione di armi e munizioni di tipo, modello o altre caratteristiche tecniche obsolete o comunque non più utilizzabili per il servizio di Polizia Municipale, sono disposte dal Sindaco su conforme parere espresso da un tecnico di armeria.



Art. 13

OBIEZIONE DI COSCIENZA

- 1 Il personale della Polizia Municipale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, può fare richiesta di essere esonerato dal porto dell'arma in base ai principi sanciti dalla legge 15/12/1972 n°772.
- 2 Il personale della Polizia Municipale, nominato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, può fare richiesta, entro 30 giorni dall'assunzione in servizio, di essere esentato dal porto dell'arma in applicazione dei principi fissati dalla legge di cui al comma precedente.
- 3 Per il personale obiettore di coscienza il Sindaco non richiede al Prefetto l'attribuzione della qualità di agente di Pubblica Sicurezza.

ENTRATA IN VIGORE COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Competente Organo di Controllo.
- 2 Copia del Presente regolamento verrà trasmessa al Ministero dell'Interno dopo la sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 11 della legge 7/3/1986 n°65.

